

**DECORRENZA DEL TERMINE LUNGO
PER L'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO ARBITRALE**

Corte di cassazione, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 20104
(Pres. Giancola – Est. Scotti)

Con la pronuncia segnalata, la Corte di cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione – ritenuta di massima importanza – relativa all'individuazione del *dies a quo* da cui decorre il termine per l'impugnazione del lodo rituale nel caso di sua mancata notificazione. Il problema origina dal fatto che l'art. 828 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che il lodo va impugnato per nullità entro novanta giorni dalla sua notificazione, disponendo, al secondo comma, che l'impugnazione non è comunque possibile “decorso un anno dalla sua ultima sottoscrizione”.

La previsione era stata inserita con la riforma dell'arbitrato del 1994, innovando rispetto a quella previgente che, ai fini del decorso del termine “lungo”, attribuiva rilievo alla data del provvedimento giudiziale di *exequatur*. Fin da subito non mancarono critiche da parte della dottrina (G. TARZIA, *sub* art. 20, in G. TARZIA, R. LUZZATTO, E.F. RICCI (a cura di), *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, Padova, 1995, 541) fondate sul rilievo che il novellato testo dell'art. 828, comma 2, c.p.c. collega il *dies a quo* ad un evento, l'ultima sottoscrizione, non conoscibile dalle parti.

La giurisprudenza, tuttavia, ha sposato un'interpretazione letterale (App. Catania 26 ottobre 2017, in *Leggi d'Italia*), valorizzata anche alla luce dell'art. 824-bis c.p.c., per il quale il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria proprio dalla data dell'ultima sottoscrizione: v'è dunque una corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza e l'attività consistente nell'apposizione della suddetta ultima sottoscrizione (Cass., 5 settembre 2018, n. 21648; in dottrina, v. M. NISATI, *L'impugnazione del lodo*, in G. CAPO, G. CASSANO, F. FRENI (a cura di), *L'arbitrato*, Milano, 2018, 548), non superabile neppure ove fosse possibile ravvisare una formalità simile al deposito della sentenza in cancelleria, quale potrebbe essere, negli arbitrati amministrati, il deposito del lodo in segreteria (S. LA CHINA, *L'arbitrato. Il sistema e l'esperienza*, 4^a ed., Milano, 2011, 269).

L'ordinanza in commento, tentando di individuare le molteplici linee interpretative possibili, ha prospettato anche una soluzione che colleghi il tenore letterale dell'art. 828, comma 2, c.p.c. alla previsione contenuta nell'art. 824, comma 1, c.p.c., sì che sarebbe fisiologica la decurtazione dal termine annuale decorrente dall'ultima sottoscrizione arbitrale dei dieci

giorni concessi agli arbitri, dalla norma da ultimo richiamata, per la comunicazione del lodo alle parti. Si tratterebbe, comunque, di un termine congruo, posto che sarebbe ampiamente superiore di quello semestrale attualmente previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione delle sentenze non notificate.

A queste soluzioni si contrappongono altre posizioni interpretative.

Per un verso, si è affermato che al disposto dell'art. 828, comma 2, c.p.c. non sarebbero estranei dubbi "di illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 2, 3, e 24 Cost., nell'ipotesi limite in cui la parte soccombente, nonostante l'ordinaria diligenza, non riesca ad ottenere per tempo dagli arbitri una copia del lodo" (S. BOCCAGNA – G. RUFFINI, *sub* art. 828, in M.V. BENEDETTELLI, C. CONSOLO, L. RADICATI DI BROZOLO (a cura di), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale d internazionale*, 2ª ed., Milano, 2017, 407; conf., pur con la precisazione che l'ipotesi sarebbe di raro avvenimento, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, in F. CARPI (a cura di), *Arbitrato*, 3ª ed., Bologna, 2016, 844). Per altro verso, è stata prospettata una interpretazione costituzionalmente orientata, per la quale "la disposizione deve essere intesa come se dicesse 'dalla data in cui la parte ha ricevuto il lodo ex art. 824 c.p.c.' Infatti, finché la parte non riceve il lodo non ne sa niente e il termine non può decorrere" (F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, V, 10ª ed., Milano, 2019, 234). Sono proprio queste idee che hanno spinto il Collegio a chiedere l'intervento delle Sezioni Unite, considerando percorribile sia la interpretazione costituzionalmente orientata sia, se ad essa fosse d'ostacolo la lettera della legge, quella dell'incidente di costituzionalità.

Ho già avuto modo di occuparmi della questione (v., se si vuole, L. SALVANESCHI, *Arbitrato*, in S. CHIARLONI (diretto da), *Commento al Codice di procedura civile*, Bologna, 2014, 860 ss.) e credo che l'ordinanza di rimessione non fornisca ragioni di ripensamento. Il termine annuale di impugnazione, sancito all'art. 828, comma 2, c.p.c. è rimasto invariato anche dopo gli interventi operati in via generale dalla l. n. 69/2009 sul termine "lungo" per le impugnazioni, previsto all'art. 327 c.p.c., ridotto, notoriamente, da un anno a sei mesi. Il significato di questo disallineamento può essere casuale, oppure consapevolmente legato alla circostanza che il *dies a quo* del suo decorso è in questo caso connesso con un evento non immediatamente conoscibile dalle parti.

Ad ogni buon conto, la circostanza che il termine lungo di impugnazione per nullità del lodo sia rimasto di un anno, unitamente a quella che, a mente dell'art. 824, comma 1, c.p.c., le parti saranno messe comunque in grado di conoscere il lodo in termini brevi, mi inducono a ritenere legittima la norma sotto il profilo della sua conformità ai dettami

costituzionali. Le parti, infatti, godono di un termine ampio per l'impugnazione del lodo, il cui contenuto dovrebbero avere in ogni caso conosciuto attraverso la comunicazione richiamata. Se, in ipotesi, per fatto a loro non imputabile, non venissero a conoscenza del lodo, dovrebbe ammettersi – come peraltro non esclude neppure l'ordinanza in esame – la possibilità di una rimessione in termini per l'impugnazione in applicazione dell'art. 153 c.p.c.

LAURA SALVANESCHI

**I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DI UNA SENTENZA PARZIALE
COME DEFINITIVA O NON DEFINITIVA: VERSO UNA NUOVA
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE**

Corte di cassazione civile, Sez. II, 9 marzo 2020, n. 6624
(Pres. D'Ascola – Rel. Criscuolo)

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della decisione sulla questione di massima di particolare importanza della qualificazione della sentenza parziale come definitiva o come non definitiva allorché essa abbia deciso solo una o alcune domande cumulate tra le stesse parti; qualificazione, come è noto, rilevante per predicarne, rispettivamente, la sola impugnabilità immediata ovvero la impugnabilità immediata in alternativa alla riserva di impugnazione differita (ordinanza già commentata da R. LOMBARDI, *Sentenze definitive e non definitive: si preannuncia un ulteriore intervento delle sezioni unite, in Judicium*).

Nella ordinanza interlocutoria si sollecita una pronuncia delle Sezioni Unite volta a fare chiarezza sugli indici dai quali può ricavarsi la natura della sentenza; e ciò, con particolare riferimento al caso in cui quegli indici siano tra loro contrastanti. Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, infatti, il giudice *a quo* aveva qualificato la sentenza come non definitiva, ma si era poi pronunciato sulle spese; capo, quest'ultimo, considerato (in precedenti pronunce della Cassazione anche a sezioni unite) indice della natura definitiva della sentenza.

L'ordinanza della Cassazione sollecita inoltre una presa di posizione in materia di giudizio di scioglimento delle comunioni, per il quale prospetta di valutare se adottare una soluzione non in linea con l'orientamento consolidato che attribuisce rilevanza al criterio dell'apparenza e dell'affidamento del terzo. In materia di giudizio divisorio si discute, in particolare, sulla forma che debba rivestire la sentenza che accerta il diritto